



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
(seduta del 22/06/2020)

N. 76

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze,

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nella persona dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CHIAVASSA Giuseppe	SINDACO	X	
PANERO Antonio	VICE SINDACO	X	
MATTALIA Guido	ASSESSORE	X	
BARBERO Erica	ASSESSORE	X	
MIGLIORE Maura	ASSESSORE	X	
	Totale Presenti:	5	
	Totale Assenti:		0

Assume la presidenza della seduta CHIAVASSA Giuseppe – Sindaco, con l'assistenza di ROSSI Dott.ssa Fulvia – SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente riconosciuta la validità della seduta, propone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 76 DEL 22/06/2020

AD OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che l'art. 13 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recanti rilevanti disposizioni di riforma del D.Lgs. 165/2001, ha riscritto, in particolare, l'impianto fondamentale del procedimento disciplinare alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, già contenuto nell'art. 55-bis della precedente stesura, come a sua volta introdotto dal D.Lgs.150/2009;
- che le nuove norme hanno provveduto in particolare a riunire, in una unica sequenza procedimentale, tutte le attività connesse all'applicazione delle sanzioni disciplinari, dalla censura (rimprovero scritto) al licenziamento senza preavviso;
- che l'innovazione ha altresì provveduto a separare il limite di esercizio del potere disciplinare del singolo responsabile della struttura ove opera il dipendente "incolpato" e quello dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), con la conseguenza che solo i procedimenti disciplinari del rimprovero verbale restano, ad oggi, di competenza del primo, rientrando quindi nella competenza del U.P.D. tutti i procedimenti disciplinari definibili con sanzioni di maggior rilievo;
- che il nuovo CCNL del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018 prevede, dall'art. 57 all'art. 63, gli obblighi dei dipendenti e le sanzioni disciplinari;

RILEVATO pertanto la necessità di istituire un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, secondo le disposizioni vigenti in materia;

DATO ATTO che il Comune non dispone di personale con qualifica dirigenziale e che pertanto la competenza delle sanzioni deve intendersi ripartita tra il Responsabile di Servizio di riferimento e l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.);

VALUTATO che in questo Comune il ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione viene allo stesso modo affidato al Segretario Comunale, il quale non potrebbe rivestire al contempo le funzioni di responsabile dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e quello di responsabile della prevenzione della corruzione, versandosi in tale ipotesi in una situazione di potenziale conflitto di interessi;

VERIFICATO, tuttavia, che con l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 24 luglio 2014, per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della L. n. 190/2012 è stato indicato che, per i Comuni di piccole dimensioni, la situazione di conflitto di interessi può essere esclusa anche in caso di coincidenza dei due ruoli affidati al Segretario comunale pro-tempore;

VISTO il Titolo VII del CCNL 21 maggio 2018, recante “*Responsabilità disciplinare*”;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 75/2017 che ha rivisto il sistema inerente il procedimento disciplinare con modifiche direttamente al D.Lgs. n. 165/2001 negli articoli 55 e segg.;

VISTO in particolare l'articolo 55-bis, cc. 1-2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove è testualmente disposto:

Articolo 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della

struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.

3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ritenuto che, in relazione all'assetto organizzativo di questa amministrazione, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, possa opportunamente individuarsi nell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro istituito con deliberazione di Giunta n. 72 in data 15.6.2020;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”*;

Visto il capo VII del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Considerato che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – ROSSI Dott.ssa Fulvia: FAVOREVOLE;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di individuare, ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) nell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, costituito con deliberazione di Giunta comunale n. 72, in data 15.06.2020;
- 2) Di dare atto che a detto ufficio sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari e, segnatamente, dal CCNL 21 maggio 2018;
- 3) Di stabilire:
 - a) Che l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità

(quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);

- b) Che resta la competenza del Responsabile di ciascuna area funzionale per il personale assegnato per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale;
 - c) Che per la gestione dei procedimenti disciplinari che riguardano personale a cui sono state affidate con provvedimento sindacale le funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 del TUEL n. 267/2000 (titolari di posizione organizzativa), l'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari è costituito dal Segretario Comunale;
 - d) Che in caso di accertata incompatibilità e/o casistiche, ulteriori rispetto alla precedente lett. c), in cui si verificano conflitti di interesse per uno dei componenti l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento verrà disposto con provvedimento sindacale, ferma restando che l'individuazione dovrà essere effettuata tra il personale titolare di posizione organizzativa del Comune;
 - e) Che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) sia coadiuvato, per l'attività istruttoria, dell'Ufficio Personale;
 - f) Che con decorrenza dall'adozione della presente deliberazione, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, tenendo conto della tipologia, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;
- 4) Di dare atto, che per il richiamo operato all'atto della costituzione dell'ufficio per il contenzioso nel lavoro, anche l'ufficio per i procedimenti disciplinari viene identificato nel servizio personale di questo Comune; di conseguenza il responsabile di tale servizio è responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - 5) Di trasmettere per opportuna informazione, copia della presente deliberazione, alle OO.SS., alle R.S.U. e ai Responsabili di Servizio;
 - 6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune in Amministrazione Trasparente.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Verbale fatto e sottoscritto in esecuzione all'Art. n.23 del Nuovo Statuto Comunale /2003

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHIAVASSA Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
ROSSI Dott.ssa Fulvia